



**CITTÀ DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 193**  
***Informativa***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di sicurezza.**  
*Circolare Ministero dell'Interno n. 7170 del 18/11/09.*  
Integrazione alla Circolare del Corpo n. 105/09.

La legge n. 94/2009 (cosiddetto Pacchetto Sicurezza), ha introdotto, in materia di ricongiungimento familiare, novità inerenti ai requisiti dell'idoneità dell'alloggio, necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta.

L'art. 1 c. 19 della legge in commento, nel riformulare l'art. 29 c. 3 del TU sull'immigrazione, ha caducato il riferimento ai parametri contemplati dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio. Rilevato che gli Sportelli Unici per la Immigrazione hanno segnalato differenti interpretazioni riguardanti la disposizione in narrativa, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha specificato, con la Circolare in oggetto, che i Comuni, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alle disposizioni previste dal Decreto 5 Luglio 1975 del Ministero della Sanità; detta Circolare ministeriale, in allegato alla presente, statuisce requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione e stabilisce altresì i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

La sopra citata normativa risulterebbe anche in armonia con la direttiva dell'UE <sup>(1)</sup>, in materia di ricongiungimento familiare, la quale prevede, all'art. 7, che, per l'autorizzazione al ricongiungimento, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio, considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione, che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.

Allegati :

- D.M. 5 luglio 1975. (disponibile, esclusivamente, sulla rete Intranet di P.M).

VLM/ML/RB

Addì, 15 dicembre 2009

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Piero VERGANTE

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/86/CE, attuazione con D.L.vo 8 Gennaio 2007 n. 5.

## DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975

### MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE.

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse <sup>(1)</sup>;

Decreta:

#### Art1

1. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
2. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
3. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria <sup>(2)</sup>.

#### Art. 2

1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
2. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
3. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
4. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

#### Art. 3

1. Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

#### Art. 4

1. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

2. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
3. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

#### Art. 5

1. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
2. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
3. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

#### Art. 6

1. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
2. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
3. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

#### Art. 7

1. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
2. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
3. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

#### Art. 8

1. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
2. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

#### Art. 9

1. Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

NOTE

(1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento.

(2) Comma aggiunto, a partire dall'11 luglio 1999, dall'art. 1 del D. M. 9-6-1999.

